

Audizione

(art. 104 cpv. 1 LStr)

Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da Casablanca (CMN) e Marrakech (RAK) verso la Svizzera

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104 della legge federale sugli stranieri; LStr; RS 142.20). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli di confine e a lottare contro l'immigrazione illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

Sulla base di un'analisi dei rischi, l'UFM sta considerando l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da Casablanca e Marrakech a destinazione della Svizzera.¹ Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare il proprio parere, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente audizione, in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione. I pareri vanno inviati al seguente indirizzo:

Ufficio federale della migrazione
Sezione Basi frontiera (a.c.a. Erb)
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

L'obbligo sarà verosimilmente disposto nel giugno 2013 con effetto dall'agosto 2013. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su domanda della compagnia aerea o per decisione dell'UFM.

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B oppure tramite l'API Webupload (Internet). Entrambe le varianti sono descritte nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito web dell'UFM².

¹ Sottostanno tuttora all'obbligo di comunicazione i voli da Dubai, Dar es Salaam, Nairobi, Pristina, Istanbul e Mosca a destinazione della Svizzera (decisione generale del 7 luglio 2011, pubblicata nel Foglio federale del 26 luglio 2011, FF **2011** 5673, www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5673.pdf, e decisione generale del 24 luglio 2012 pubblicata nel Foglio federale del 24 luglio 2012, FF **2012** 6618, www.admin.ch/ch/i/ff/2012/6618.pdf).

² Percorso: www.bfm.admin.ch; Temi / Schengen/Dublino / Schengen / Advance Passenger Information (API); Indirizzo: www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/schengen_dublin/schengen/api.html. Le specifiche tecniche con i dati di contatto saranno recapitati unitamente alla decisione.

Le compagnie aeree interessate sono pregate di indicare all'UFM, entro 20 giorni, il canale di comunicazione di loro scelta (SITA Type B oppure API Webupload), se desiderano una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Sono altresì pregate di indicare all'UFM una persona di contatto per le questioni inerenti alla trasmissione di prova e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi all'indirizzo api.info@bfm.admin.ch.

23 aprile 2013

Ufficio federale della migrazione